

**COMUNE DI CASTAGNETO PO**

Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8**

OGGETTO: Approvazione Tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di aprile alle ore diciassette:zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone delle/dei Consigliere/ri:

Nome e Cognome	Presente
1. Danilo BORCA - Sindaco	Sì
2. Sandro CAPELLA - Vice Sindaco	Sì
3. Silvio BORCA - Consigliere	Sì
4. Silvia BONAVIDA - Consigliera	Giust.
5. Federico VILLA - Consigliere	Sì
6. Galileo PARISE - Presidente del Consiglio comunale	Sì
7. Antonio TORELLI - Consigliere	Sì
8. Franca RORATO - Consigliera	Sì
9. Giorgio BERTOTTO - Consigliere	Sì
10. Manuela MANERA - Consigliera	Giust.
11. Attilio BIASCO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza la Segretaria Comunale Dott.ssa Giuseppina De Biase la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. dott. Galileo PARISE nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 8 / 2023

OGGETTO: Approvazione Tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n°443 del 31/10/2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n°444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, a decorrere dal 1° aprile 2020, termine successivamente prorogato, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al 1 luglio 2020;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n°363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 avente ad oggetto l'"*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*", sono stati aggiornati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Il nuovo MTR-2 prevede la predisposizione di un Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale per il quadriennio 2022-2025, indicando sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio per l'intero periodo, con un aggiornamento obbligatorio a cadenza biennale, nonché, se necessario e previa istanza ad ARERA, con la possibilità di aggiornamenti infra-periodo;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n°459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 sono stati valorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2;
- con determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n°2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti stabilita dal MTR-2;

- con Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che, con le nuove prescrizioni, ha reso ancor più complesso l'iter di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, andando altresì ad incidere sulle modalità di gestione del tributo, per alcuni aspetti in antitesi con quanto previsto dalla Legge 147/2012 e dalla Legge 296/2006. Tale delibera impone dal 2023 una serie di obblighi per i Comuni e richiede agli Enti Territorialmente Competenti (ETC) di scegliere entro il 31 marzo 2022 (ritenuto termine ordinatorio da IFEL) uno dei quattro livelli di qualità al quale la gestione dovrà adeguarsi, con l'assunzione dei conseguenti eventuali oneri;
- l'articolo 8 del D.P.R. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;
- il D.Lgs. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. 152/2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, introducendo una nuova definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati", abrogando la facoltà dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;

Richiamato il vigente Regolamento comunale disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI);

Considerato che, con la deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), introducendo una disciplina per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, di cui si sintetizzano qui di seguito le principali novità rispetto al precedente MTR:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico-finanziaria di pari durata;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- conferma della regola del costo storico efficiente dell'anno a-2: i costi dell'anno 2022 sono determinati in base ai costi a consuntivo 2020, da fonti contabili obbligatorie, rivalutati sulla base dei tassi di inflazione (2021= 0,1%; 2022= 0,2%), salvo le componenti previsionali; i costi dell'anno 2023 sono determinati in base ai costi 2021 da bilancio pre-consuntivo 2021, o, in mancanza, con quelli del bilancio 2020; gli anni 2024 e 2025 sono determinati come il 2023. Le componenti di costo 2024-2025 saranno riallineate ai costi risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno a-2;
- previsione di nuove componenti previsionali all'interno delle entrate tariffarie di riferimento: costi relativi alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020, costi per eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard ed ai livelli minimi di qualità del servizio, revisione fattori di sharing;

- definizione componenti a conguaglio: terza rata annuale a conguaglio anno 2018, seconda rata annuale a conguaglio 2019, recupero scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti e i costi previsti nei PEF 2020-2021, recupero scostamenti tra costi consuntivi e costi previsionali eventualmente inseriti nei PEF precedenti, recupero scostamento tra entrate tariffarie approvate per l'anno a-2 e quanto fatturato per la stessa annualità;
- definizione del tetto massimo di crescita annuale (massimo complessivo dell'8,6%) e sua possibilità di deroga, previa istanza motivata ad ARERA;
- eliminazione del tetto massimo di crescita della parte variabile della tariffa rispetto all'anno precedente;
- disciplina della determinazione delle tariffe degli impianti di trattamento, con conguaglio sulle annualità successive;
- definizione del valore di subentro delle gestioni;
- contenuto minimo del PEF 2022-2025: programma e piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti; specifica dei beni e delle strutture e dei servizi indispensabili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché all'eventuale ricorso all'utilizzo di beni e strutture di terzi; risorse finanziarie necessarie per svolgere i servizi; relazione concernente il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste e relative motivazioni, i livelli di qualità del servizio e le eventuali variazioni previste e relative motivazioni, nonché la ricognizione degli impianti esistenti; fabbisogno degli investimenti per il quadriennio 2022-2025, tenendo conto delle scelte di pianificazione regionale; descrizione degli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi e descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti;
- procedura di approvazione del PEF: il soggetto gestore predispose il PEF grezzo e lo invia all'Ente Territorialmente Competente, il quale assemblea i diversi PEF grezzi riconducibili al medesimo ambito tariffario (Comune), determina i parametri di competenza, verifica la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nei PEF grezzi con gli elementi di contabilità e con le prescrizioni di ARERA, nonché il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, valida il PEF e lo trasmette ad ARERA, la quale provvederà ad approvare il PEF;

Rilevato che, obiettivi del provvedimento sono:

- garantire la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate tariffarie complessive;
- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, mediante la possibilità di incrementi tariffari superiori al tasso di inflazione programmata (per incrementi di qualità o per ampliamenti del perimetro gestionale) e la facoltà di valorizzare costi operativi di carattere incentivante, associati a specifici obiettivi;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, adottando meccanismi di sharing sugli altri ricavi, per ripartire benefici tra operatori e utenti;
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, grazie a modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, tramite adeguate forme di incentivazione e all'eventuale attivazione di meccanismi di perequazione;
- sviluppare e consolidare la capacità di coordinamento nell'ambito degli assetti istituzionali locali, mediante la progressiva razionalizzazione delle procedure necessarie e degli atti richiesti;

- potenziamento della capacità di programmazione economico-finanziaria del settore, definendo un orizzonte di programmazione quadriennale (2022-2025) fermo restando l'aggiornamento annuale delle tariffe;
- promuovere la capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale), di gestire integralmente i rifiuti, disponendo la elaborazione di informazioni economico-finanziarie a supporto delle valutazioni in sede di programmazione, nonché l'adozione di un meccanismo perequativo che rafforzi gli incentivi verso la realizzazione delle tecnologie maggiormente desiderabili.
- disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati.

Richiamati in particolare l'articolo 7 della deliberazione ARERA n°363/2021 e l'articolo 28 dell'allegato MTR-2, i quali disciplinano la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, qui di seguito riepilogata:

- a) il/i soggetto/i gestore/i predispone/predispongono il PEF per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette/trasmettono all'Ente Territorialmente competente, corredato da:
 - una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con quelli desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- b) l'Ente Territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo, le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
- c) l'Ente Territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:
 - la predisposizione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022- 2025;
 - con riferimento all'anno 2023, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
 La trasmissione all'Autorità avviene entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2023;
- d) l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente Territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- e) fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente competente;

Appurato che spetta all'Ente Territorialmente competente la determinazione dei coefficienti, parametri e fattori di sharing necessari alla formulazione finale del PEF;

Tenuto conto che, in base alla definizione di ARERA ed all'attuale organizzazione regionale del servizio, fino alla costituzione e piena operatività della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale di cui alla L.R. n°1 del 10 gennaio 2018, come modificata dalla L.R. n°4 del 16 febbraio 2021, il Consorzio di Area Vasta CB16 risulta essere l'Ente Territorialmente Competente per tutti i Comuni che vi fanno parte;

Preso atto che, la stesura del PEF 2022-2025 ha avuto luogo attraverso i seguenti passaggi:

- il Gestore del Servizio (SETA SpA) ha trasmesso al Consorzio di Area Vasta CB16, il Piano Economico Finanziario 'grezzo', la relazione di accompagnamento, e la relativa certificazione;
- il Comune ha trasmesso al Consorzio di Area Vasta CB16 i costi di propria pertinenza, corredati dalla relazione di accompagnamento, dalla documentazione di supporto e dalla relativa certificazione;
- il Consorzio di Area Vasta CB16 ha provveduto alla determinazione e certificazione dei propri costi per il Comune di Castagneto Po, per il quale svolge l'attività di gestione del tributo TARI;
- con PEC registrata al prot. n°1670/2022 in data 07 aprile 2022, il Consorzio di Area Vasta comunicava che nella giornata di lunedì 11 aprile 2022 sarebbero state trasmesse le proposte di Piano Finanziario ai singoli comuni, con l'obiettivo di presentare gli stessi in Assemblea Consortile il giorno venerdì 22 aprile per la relativa validazione, chiedendo di inviare conferme o osservazioni inderogabilmente entro giovedì 14 aprile 2022, per poter rispettare il predetto termine. Contestualmente alla validazione del PEF viene altresì deliberato lo schema regolatorio della qualità attribuito alla gestione, tra i quattro previsti dall'Autorità;
- con PEC registrata al prot. n. 1761/2022 in data 12 aprile 2022, il Consorzio trasmetteva il PEF 2022-2025, il cui riepilogo viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il PEF 2022-2025 è stato sottoposto al vaglio dell'Assemblea del Consorzio di Area Vasta CB16 del 22 aprile 2022, al quale, in qualità di Ente Territorialmente Competente, compete l'assemblamento, la verifica e la validazione dello stesso ed è stato da questi validato con deliberazioni da n°8 a n°10 in pari data;

Appurato che, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, della deliberazione ARERA n°363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

- a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n°363/2021 e provvedimenti successivi;
- b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 248/2007;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- c) il PEF è suddiviso in:

- costi imputabili alla PARTE VARIABILE: costi per raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati e differenziati, trattamento, smaltimento e recupero delle diverse frazioni, costi operativi incentivanti e costi della qualità PV, al netto dei proventi dalla vendita di materiali ed energia derivanti da rifiuti e dai ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI - per la quota parte decisa dall'ETC, attraverso l'individuazione dei rispettivi fattori di sharing, oltre alla terza rata del conguaglio 2018 ed alla seconda rata del conguaglio 2019 Parte Variabile;
 - costi imputabili alla PARTE FISSA: costi spazzamento e lavaggio strade, costi di gestione della TARI, ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale, costi operativi incentivanti e costi della qualità PF, oltre alla terza rata del conguaglio 2018 ed alla seconda rata del conguaglio 2019 Parte Fissa;
- d) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R.158/1999;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 7 comma 5 della deliberazione dell'Autorità n°363/2021:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n°16 del 11/05/2022 sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2022;
- non sono pervenute dal Consorzio di Area Vasta CB16 comunicazioni in merito alla necessità di effettuare un aggiornamento infra-periodo del Pef 2022-2025 annualità 2023, previa istanza da inviare all'Autorità;
- occorre procedere conseguentemente a determinare le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023, sulla scorta delle risultanze del PEF per la medesima annualità;

Preso atto che:

- il PEF 2023 validato dal Consorzio di Area Vasta CB16, che comprendente altresì la terza delle 4 rate del conguaglio dei costi relativi all'anno 2018 e la seconda delle 4 rate del conguaglio dei costi relativi all'anno 2019, rideterminati dal Consorzio di Area Vasta CB16 secondo i nuovi criteri ARERA, espone un costo complessivo, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e dagli importi delle entrate che costituiscono detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2021, di **€. 287.548,00** (di cui €. 207.243,00 relativi alle componenti di costo variabile e €. 80.304,00 relativi alle componenti di costo fisso);

Visto il comma 653 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, in base al quale *“nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*, combinato con il già citato comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Dato atto che gli artt. 4 e 5 del MTR approvato con deliberazione ARERA n°363/2021 prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Preso atto delle *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA n°363 del 3 agosto 2021”* diffuse dal Mef in data 30 dicembre 2021, con le quali *“si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere*

all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti" per poi porre in evidenza che l'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio con l'emanazione della delibera ARERA n. 363/2021 ha modificato il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti assumono, quindi, nel nuovo sistema di regolazione, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati artt. 4 e 5 della delibera ARERA, per ciò che riguarda l'applicazione della gradualità dell'adozione di alcune componenti tariffarie;

Appurato che per l'applicazione del comma 653 della Legge 147/2013, i valori dei costi standard sono da calcolarsi in relazione alle caratteristiche del servizio attive per il quadriennio 2022-2025, cui il PEF si riferisce; diversamente, per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 della delibera n°363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF);

Considerato che gli eventuali divari fra quanto previsto in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce dei servizi previsti compresi nella scheda redatta dal soggetto gestore e dai maggiori costi stabiliti dal Consorzio di Area Vasta CB16 nella redazione del Piano Economico Finanziario, nonché della nuova modalità di determinazione dei costi prevista da ARERA;

Preso atto delle risultanze emerse dal conteggio effettuato dal Consorzio di Area Vasta CB16, in base al quale, il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Castagneto Po ammonta a **€. 196.458,58**, come da scheda allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- in base all'articolo 10 del vigente regolamento disciplinante la TARI *"Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R.158/1999. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario"*.
- ai sensi dell'articolo 3 comma 5quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022 e s.m.i, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- in base agli articoli 13 e 15 del vigente regolamento disciplinante la TARI, le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a

loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, in conformità al metodo normalizzato approvato con D.P.R. 158/1999 e la ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani;

Riscontrato che occorre ora provvedere all'approvazione delle tariffe relative al tributo in questione per l'anno 2023, in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra citate, previa determinazione della ripartizione dei costi complessivi fra utenze domestiche e non domestiche e determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999;

Appurato che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI delle singole categorie di utenza, si rende necessario stabilire preventivamente i parametri previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto mantenere invariati i criteri di commisurazione ed i parametri di riferimento già utilizzati fino allo scorso anno, pertanto, di confermare la ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche nella misura già determinata lo scorso anno, in ragione dell'assenza di modificazioni dell'assetto complessivo delle utenze del servizio;

Ritenuto altresì, per le medesime ragioni anzi indicate, di confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come definite ed applicate fino al 2019 - *Ka fissi stabiliti dal DPR 158/1999; Kb medi; Kc e Kd in misura diversa per le diverse categorie, ma comunque entrambi minimi o massimi, come meglio riepilogati nei singoli allegati che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale* - nell'intento di garantire quanto più possibile stabilità all'assetto della struttura tariffaria introdotta dal 1° gennaio 2006, il contenimento degli oneri a carico delle utenze a più alta produttività di rifiuti, che il passaggio al sistema tariffario di cui al citato D.P.R. n. 158 ha maggiormente penalizzato, mantenendo una omogeneità ed una certa perequazione del carico fiscale delle diverse categorie, stante la sostanziale assenza di elementi di novità rispetto agli anni precedenti;

Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari e del PEF validato, ai fini della determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza di competenza dell'anno 2023, il costo deve essere suddiviso come indicato negli **allegati A e B**, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, tenuto conto dei coefficienti adottati per ciascuna categoria di utenza e dei dati riguardanti le superfici soggette a tariffa note per ciascuna categoria, negli **allegati C e D**, che si uniscono al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sono stati riportati i conteggi effettuati per la determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza a decorrere dall'1/1/2023, come riepilogate nell'**allegato E**;

Appurato che dall'applicazione delle tariffe di cui all'allegato E scaturisce un gettito della TARI stimato per l'anno 2023 di complessivi €. 287.548,00, assicurando, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2023 validato dal Consorzio di Area Vasta CB16, in qualità di Ente Territorialmente Competente, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che sulla tassa è altresì dovuto il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA), previsto dalla Provincia di Torino per l'anno in corso nella misura del cinque per cento;

Appurato che, ai sensi dell'articolo 22 comma 5 del regolamento disciplinante la TARI, le agevolazioni di cui allo stesso articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti da risorse proprie, per un costo stimato in **€. 3.200,00**, di cui:

- **€. 1.700,00** per riduzioni da destinare a utenze domestiche appartenenti a nuclei famigliari economicamente disagiate;
- **€. 1.500,00** per riduzioni da destinare all'incentivazione della raccolta differenziata di bottiglie PET (CORIPET);

Ritenuto, pertanto, prevedere per l'anno 2023 le seguenti riduzioni sulla tassa raccolta rifiuti (TARI) a favore delle utenze domestiche:

- a) riduzioni del 20% sulla quota fissa e quota variabile della TARI per utenze domestiche appartenenti a nuclei famigliari economicamente disagiate con valore ISEE:
 - fino ad €. 15.000,00;
 - da €. 15.001,00 fino a €. 20.000,00 per famiglie con almeno 4 figli a carico;le riduzioni di cui la presente punto sono riconosciute previa specifica richiesta da presentare entro il **30/11/2023**;
- b) riduzioni esclusivamente sulla quota variabile della TARI e fino a concorrenza della stessa per incentivare la raccolta differenziata di bottiglie PET per liquidi alimentari, effettuata tramite apposite postazioni installate sul territorio comunale presso cui conferire utilizzando apposita tessera o una specifica "app" al raggiungimento dei seguenti punti al **30/09/2023** - accumulati a partire dal 01/10/2022:
 - 300 punti accumulati riduzione di €. 10,00
 - 600 punti accumulati riduzione di €. 20,00
 - 900 punti accumulati riduzione di €. 30,00
 - riduzione fino ad un massimo di €. 150,00 sulla quota variabile della TARI al contribuente che ha accumulato il maggior numero di punti – fermo restando il raggiungimento di almeno 900 punti e la non cumulabilità con ulteriori riduzioni (ad esclusione di quelle dovute ad appartenenti a nuclei famigliari economicamente disagiate).

La riduzione spetta ai contribuenti in regola con il pagamento della TARI per gli anni precedenti e spetta agli iscritti alla tassa rifiuti intestatari dell'utenza domestica. L'istanza deve essere presentata dall'intestatario dell'avviso di pagamento TARI per l'anno 2023, nonché intestatario della tessera raccolta punti, entro il **31/10/2023** e la riduzione verrà applicata alla rata a saldo della TARI per l'anno 2023;

Richiamato, inoltre, il comma 3 dell'articolo 27 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), il quale prevede che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato annualmente con le modalità stabilite dall'articolo 1 comma 688 della Legge 147/2013 in una o più rate di acconto, determinata/e sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, e una rata a conguaglio, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento, in data successiva al 30 novembre. La scadenza delle rate, nonché la percentuale da applicare alla/e rate d'acconto e il loro numero verranno stabiliti annualmente con deliberazione Consigliare;

Ritenuto di prevedere tre rate, di cui due rate di acconto di pari importo, ed una rata a saldo di quanto complessivamente dovuto per l'anno 2023, con le seguenti scadenze di pagamento per le utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto che alle rate di acconto verranno applicate le tariffe approvate per l'anno 2022 nella misura dell'80%

dell'importo complessivamente dovuto su base annua, ed il saldo con le tariffe che verranno approvate per l'anno 2023:

- 1^ rata d'acconto con scadenza al 31/08/2023;
- 2^ rata d'acconto con scadenza al 30/10/2023;
- Rata unica d'acconto con scadenza al 31/08/2023
- Rata a saldo con scadenza al 31/12/2023.

Visti:

- l'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni a decorrere dall'anno 2022;
- l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i., in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- l'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013, ai sensi del cui disposto *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.....”*;
- l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del cui disposto il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'articolo 1 comma 775 della Legge 197/2022 ha differito il termine per deliberare il bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022 e s.m.i., ai sensi del cui disposto, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/2013;
- il vigente Regolamento disciplinante la TARI;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'articolo 42 comma 2 lettere a) ed f) del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013;

Richiesti i pareri sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di prendere atto dell'accluso Piano Economico Finanziario del Comune di Castagneto Po contenente i costi del servizio gestione rifiuti per gli anni 2022-2025, assemblato, verificato e validato dal Consorzio di Area Vasta CB16, in qualità di Ente Territorialmente Competente, con deliberazioni dell'Assemblea n°7 e n°8 del 22 aprile

2022, sulla scorta del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 363/2021;

- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021, il PEF 2022-2025 è soggetto ad aggiornamento biennale, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, salvo possibili aggiornamenti in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, nel caso di circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi del piano e previa presentazione di motivata istanza di revisione presentata all'ARERA da parte degli organi competenti;
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 7 comma 5 della deliberazione dell'Autorità n°363/2021, occorre procedere conseguentemente a determinare le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per il solo anno 2023, a copertura del costo del servizio integrato di gestione rifiuti urbani per un importo complessivo, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e comma 1.4 della determina ARERA n. 2/2021, di **€. 287.548,00**;
- 5) Di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023, per le ragioni evidenziate in premessa, qui integralmente richiamate:
 - mantenimento della suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche già utilizzata negli anni 2020, 2021 e 2022;
 - utilizzo degli stessi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, già utilizzati sino allo scorso anno per la determinazione delle tariffe TARI, come riportati nei singoli allegati uniti alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 6) Di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del piano finanziario PEF validato dal Consorzio di Area Vasta CB16, in qualità di Ente Territorialmente competente, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati negli allegati **A**, **B**, **C** e **D**, che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e come risultanti dall'allegata tabella riepilogativa delle tariffe allegato **E**;
- 7) Di dare atto che, con l'applicazione delle tariffe di cui al punto precedente alle singole utenze domestiche e non domestiche, è assicurata, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente, per l'importo complessivo di **€. 287.548,00**;
- 8) Di prevedere per l'anno 2023 le seguenti riduzioni sulla tassa raccolta rifiuti (TARI) a favore delle utenze domestiche:
 - a) riduzioni del 20% sulla quota fissa e quota variabile della TARI per utenze domestiche appartenenti a nuclei famigliari economicamente disagiate con valore ISEE:
 - fino ad €. 15.000,00;
 - da €. 15.001,00 fino a €. 20.000,00 per famiglie con almeno 4 figli a carico;

le riduzioni di cui la presente punto sono riconosciute previa specifica richiesta da presentare entro il **30/11/2023**;

b) riduzioni esclusivamente sulla quota variabile della TARI e fino a concorrenza della stessa per incentivare la raccolta differenziata di bottiglie PET per liquidi alimentari, effettuata tramite apposite postazioni installate sul territorio comunale presso cui conferire utilizzando apposita tessera o una specifica "app" al raggiungimento dei seguenti punti al **30/09/2023** - accumulati a partire dal 01/10/2022:

- 300 punti accumulati riduzione di €. 10,00
- 600 punti accumulati riduzione di €. 20,00
- 900 punti accumulati riduzione di €. 30,00
- riduzione fino ad un massimo di €. 150,00 sulla quota variabile della TARI al contribuente che ha accumulato il maggior numero di punti – fermo restando il raggiungimento di almeno 900 punti.

La riduzione spetta ai contribuenti in regola con il pagamento della TARI per gli anni precedenti e spetta agli iscritti alla tassa rifiuti intestatari dell'utenza domestica. L'istanza deve essere presentata dall'intestatario dell'avviso di pagamento TARI per l'anno 2023, nonché intestatario della tessera raccolta punti, entro il **31/10/2023** e la riduzione verrà applicata alla rata a saldo della TARI per l'anno 2023;

9) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'articolo 22 comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), stimato in €. **3.200,00**, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse proprie del comune, di cui:

- €. **1.700,00** per riduzioni da destinare a utenze domestiche appartenenti a nuclei familiari economicamente disagiate;
- €. **1.500,00** per riduzioni da destinare all'incentivazione della raccolta differenziata di bottiglie PET (CORIPET);

10) Di definire e confermare, per le motivazioni descritte in premessa, le seguenti scadenze nei versamenti della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023 precisando che le prime due rate di acconto, di pari importo, sono calcolate applicando le tariffe approvate per l'anno 2022 nella misura dell'80% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, ed una rata a saldo con le tariffe che verranno approvate per l'anno 2023:

- 1^ rata d'acconto con scadenza al 31/08/2023;
- 2^ rata d'acconto con scadenza al 30/10/2023;
- Rata unica d'acconto con scadenza al 31/08/2023
- Rata a saldo con scadenza al 31/12/2023.

11) Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, secondo le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021;

Si chiede, stante la necessità di procedere con gli atti gestionali, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio dà la parola all'Assessore Villa che illustra il contenuto della proposta deliberativa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione come sopra riportata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 213/2012, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con votazione resa in forma palese dai/dalle 9 Consiglieri/re presenti e votanti avente il seguente esito:

voti favorevoli: 9
voti astenuti: 0
voti contrari: 0

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione

Successivamente stante la necessità e l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente del Consiglio Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Galileo PARISE

La Segretaria Comunale
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Giuseppina De Biase



COMUNE DI CASTAGNETO PO

Città Metropolitana di Torino

Proposta Consiglio Comunale N.8 / 2023

Oggetto:
Approvazione Tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'argomento evidenziato in oggetto;

CONSIDERATO che in seguito all'istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l'aspetto tecnico, il provvedimento risulta

rispettare non rispettare

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ai sensi del combinato disposto dall'articolo 49 comma 1 e dall'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità tecnica

favorevole non favorevole

VISTO: si attesta la regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio ZANELLATO
Firmato Digitalmente



COMUNE DI CASTAGNETO PO

Città Metropolitana di Torino

Proposta Consiglio Comunale N.8 / 2023

Oggetto:

Approvazione Tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023.

Il Responsabile del Servizio Finanziario:

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'argomento evidenziato in oggetto;

In seguito all'istruttoria relativa alla verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 49 comma 1 e dall'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

RILASCIA sulla presente proposta di deliberazione **PARERE** in ordine alla regolarità contabile

favorevole non favorevole

VISTO: si attesta la regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Claudio ZANELLATO
Firmato Digitalmente

COMUNE DI CASTAGNETO PO				
Regione	Piemonte			
Cluster [*]	3			
Forma di gestione	Consorzio tra Comuni			
Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]	686,23			
	Unità di misura	Coefficiente (A) [**]	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
				A
Intercetta		130,45		130,45
Cluster [*]		23,11		23,11
Forme di gestione associata		5,82	Consorzio tra Comuni	
Economie e diseconomie di scale				1,94
Fattori di contesto		27,38		27,38
				A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture (da TABELLA 1 Linee guida)</i>				
Impianti regionali di incenerimento o co-incenerimento	n.	-1,88	2	-3,76
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	11	45,87
Discariche	n.	-2,53	13	-32,89
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio...		1,04	22,66	23,52
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e co-incenerimento		-0,13	31,75	-4,1275
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali		-0,22	17,58	-3,8
				A*B
<i>Modalità di gestione del servizio</i>				
Presenza della raccolta domiciliare	si/no	14,71	1	14,71
Presenza dei centri di raccolta	si/no	-31,95	1	-31,95
Presenza della raccolta su chiamata	si/no	10,49	1	10,49
<i>Contesto domanda/offerta</i>				
Raccolta differenziata dell'anno in corso	%		63,08	83,64
Distanza fra il comune e gli impianti [*]	km	0,18	9,63	1,70
				A/N
COSTO STANDARD UNITARIO [C]	€ per tonn			286,29
COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C]	€			196.458,58

[*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF dell'8/2/2018

[**] valori di riferimento da tabella 2.6 DPCM 29/12/2016 all 3 costi 2020

COMUNE DI CASTAGNETO PO

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2023

(come da Piano Economico Finanziario predisposto e validato dall'Ente Territorialmente Competente - Consorzio di Area Vasta CB 16 - con deliberazione Assemblea n°7 e n°8 del 22/04/2022, in base alle disposizioni contenute nelle deliberazione ARERA n°363/2021 e nella determinazione ARERA n°2/2021

	IMPORTO PEF	TOTALE COSTI DA COPRIRE CON TARI 2023
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (TVa)	207.243,00	207.243,00
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (TFa)	80.304,00	80.304,00
Totale entrate tariffarie	287.548,00	287.548,00

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

Per la ripartizione è stato applicato il criterio già in vigore fino al 2022

RIPARTIZIONE ENTRATE TARIFFARIE PARTE FISSA

L'incidenza delle entrate tariffarie di parte fissa delle utenze domestiche sul totale delle entrate viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti.

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE FISSA	80.304,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze domestiche	76.529,71	95,56	95,30
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze non domestiche	3.774,29	4,44	4,70

RIPARTIZIONE ENTRATE TARIFFARIE PARTE VARIABILE

L'incidenza delle entrate tariffarie di parte variabile delle utenze domestiche sul totale delle entrate viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza delle quantità di rifiuti prodotte.

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE VARIABILE	207.243,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze domestiche	191.699,78	88,65	92,50
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze non domestiche	15.543,22	11,35	7,50

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	41.500,20	0,84	0,84	34.860,17	0,39648	16.454,00
Utenza domestica (2 componenti)	42.722,80	0,98	0,98	41.868,34	0,46256	19.761,86
Utenza domestica (3 componenti)	47.087,20	1,08	1,08	50.854,18	0,50976	24.003,17
Utenza domestica (4 componenti)	21.325,00	1,16	1,16	24.737,00	0,54752	11.675,86
Utenza domestica (5 componenti)	5.739,00	1,24	1,24	7.116,36	0,58528	3.358,92
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	2.079,00	1,30	1,30	2.702,70	0,61360	1.275,67
				162.138,75		76.529,48

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				Quf (Euro/m2)
76.529,71	/	162.138,75	=	0,47200

2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Q_{uv} * K_b * C_u$$

Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare correte da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Somatoria di } (N(n) * K_b(n))$$

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	270,45	0,60	1,00	0,60	162,27	89,29686	24.150,34
Utenza domestica (2 componenti)	236,15	1,40	1,80	1,40	330,61	208,35933	49.204,06
Utenza domestica (3 componenti)	251,70	1,80	2,30	1,80	453,06	267,89057	67.428,06
Utenza domestica (4 componenti)	105,75	2,20	3,00	2,20	232,65	327,42180	34.624,86
Utenza domestica (5 componenti)	27,90	2,90	3,60	2,90	80,91	431,60147	12.041,68
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	8,40	3,40	4,10	3,40	28,56	506,01551	4.250,53
					1.288,06		191.699,53

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rifiuti/somm.N.ut*Kb				Quv (Kg)
608.376,75	/	1.288,06	=	472,32019

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.				Cu (€/Kg)
191.699,78	/	608.376,75	=	0,31510

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

L) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m²) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)
si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m²) per il Kc

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m² determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuibili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / \text{SomatoriaSap} * Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m ²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32	772,00	247,04	0,12726	98,24
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67	126,00	84,42	0,26645	33,57
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	0,00	0,00	0,15112	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30	100,00	30,00	0,11930	11,93
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	150,00	160,50	0,42552	63,83
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80	30,00	24,00	0,31814	9,54
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	1.552,00	1.474,40	0,37780	586,35
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,00	1.468,00	1.468,00	0,39768	583,79
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,55	179,00	98,45	0,21872	39,15
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	199,00	173,13	0,34598	68,85
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	100,00	107,00	0,42552	42,55
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,72	0,00	0,00	0,28633	0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	0,00	0,00	0,36587	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43	114,00	49,02	0,17100	19,49
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	246,00	135,30	0,21872	53,81
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	807,00	3.905,88	1,92477	1.553,29
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	269,00	979,16	1,44756	389,39
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	5,00	8,80	0,69992	3,50
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54	70,00	107,80	0,61243	42,87

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	0,00	0,00	2,40994	0,00
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	421,00	437,84	0,41359	174,12
					9.490,74		3.774,27

quindi il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc				Qapf (€/m²)
3.774,29	/	9.490,74	=	0,39768

2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)
 si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kd Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,60	772,00	2.007,20	0,51909	400,74
102-Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,51	126,00	694,26	1,10007	138,61
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00	0,62091	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,50	100,00	250,00	0,49913	49,91
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,79	150,00	1.318,50	1,75492	263,24
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,55	30,00	196,50	1,30771	39,23
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,82	1.552,00	12.136,64	1,56126	2.423,08
108-Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	8,21	1.468,00	12.052,28	1,63913	2.406,24
109-Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,50	179,00	805,50	0,89843	160,82
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,11	199,00	1.414,89	1,41951	282,48
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	8,80	100,00	880,00	1,75692	175,69
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,90	0,00	0,00	1,17794	0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,55	0,00	0,00	1,50736	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,50	114,00	399,00	0,69878	79,66
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,50	246,00	1.107,00	0,89843	221,01
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	39,67	807,00	32.013,69	7,92012	6.391,54
117-Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	29,82	269,00	8.021,58	5,95356	1.601,51
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,43	5,00	72,15	2,88095	14,40
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	12,59	70,00	881,30	2,51359	175,95
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00	9,92660	0,00
121-Discoteche, night club	8,56	13,45	8,56	421,00	3.603,76	1,70900	719,49
					77.854,25		15.543,60

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.				CU (€/Kg)
15.543,22	/	77.854,25	=	0,19965

COMUNE DI CASTAGNETO PO

TARIFFE TARI 2023

Gli importi delle tariffe sono al netto del Tributo Provinciale (5%)

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,47200	0,39648	0,60	472,32019	0,31510	89,29686
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,47200	0,46256	1,40	472,32019	0,31510	208,35933
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,47200	0,50976	1,80	472,32019	0,31510	267,89057
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,47200	0,54752	2,20	472,32019	0,31510	327,42180
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,47200	0,58528	2,90	472,32019	0,31510	431,60147
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,47200	0,61360	3,40	472,32019	0,31510	506,01551

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,39768	0,12726	2,60	0,19965	0,51909
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,39768	0,26645	5,51	0,19965	1,10007
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,39768	0,15112	3,11	0,19965	0,62091
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,39768	0,11930	2,50	0,19965	0,49913
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,39768	0,42552	8,79	0,19965	1,75492
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,39768	0,31814	6,55	0,19965	1,30771
107-Case di cura e riposo	0,95	0,39768	0,37780	7,82	0,19965	1,56126
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,39768	0,39768	8,21	0,19965	1,63913
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,39768	0,21872	4,50	0,19965	0,89843
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,39768	0,34598	7,11	0,19965	1,41951
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,39768	0,42552	8,80	0,19965	1,75692
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,39768	0,28633	5,90	0,19965	1,17794
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,39768	0,36587	7,55	0,19965	1,50736
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,39768	0,17100	3,50	0,19965	0,69878
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,39768	0,21872	4,50	0,19965	0,89843
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,39768	1,92477	39,67	0,19965	7,92012
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,39768	1,44756	29,82	0,19965	5,95356
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,39768	0,69992	14,43	0,19965	2,88095
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,39768	0,61243	12,59	0,19965	2,51359
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,39768	2,40994	49,72	0,19965	9,92660
121-Discoteche, night club	1,04	0,39768	0,41359	8,56	0,19965	1,70900